

DECISIONE (UE) 2016/1944 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2014

relativa alle misure SA.22030 — 2007/C, SA.29404 e SA.32091 — 2012/C — Germania Meccanismi di finanziamento concernenti Flughafen Dortmund GmbH e i tariffari dei diritti aeroportuali NERES e NEO

*[notificata con il numero C(2014) 5060]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti e viste le osservazioni trasmesse ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. PROCEDIMENTO SA.22030 (NERES)**

- (1) Con lettera del 27 novembre 2006 alla Commissione è pervenuta una denuncia da parte di un cittadino relativa a presunti aiuti di stato in relazione al NERES («*New and Existing Routes Expansion Scheme*») e a un contratto di trasferimento di profitti e perdite tra Flughafen Dortmund GmbH («FD») e l'impresa di servizi pubblici Dortmunder Stadtwerke AG («DSW21»).
- (2) Con lettera del 10 luglio 2007 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione al NERES e al finanziamento di FD («*decisione di avvio del procedimento del 2007*»).
- (3) La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento del 2007 il 5 ottobre 2007.

⁽¹⁾ A partire dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108, rispettivamente, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le due serie di articoli sono identiche nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

⁽²⁾ GU C 217 del 15.9.2007, pag. 25 e GU C 268 del 5.9.2012, pag. 1.

